



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FERRARIS"

Scuola DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO Largo Mazzini, 4 -06038 Spello (PG) Tel. 0742301635 – 651248 Diretto D.S. 0742651518 Fax 0742651375 Codice

fiscale 82004000541 e-mail: pgic82300g@istruzione.it e-mail certificata:

comprensivospello@postecert.it sito internet: www.icferraris.altervista.org

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Art. 1 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo – incarichi occasionali o di collaborazione – ad esperti esterni di comprovata esperienza e competenza, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire la trasparenza e l'imparzialità nella individuazione dell'esperto e a consentire la razionalizzazione della spesa per gli incarichi. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base dei contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso conseguenti aventi natura di:
 - incarichi affidati a soggetti esercenti in via abituale attività professionale, che necessiti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA,
 - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale;
 - incarichi a esperti di specifica competenza e/o esperienza in relazione alla prestazione richiesta, qualora l'esecuzione della stessa non sia condizionata all'iscrizione in appositi Albo, Elenco o Ruolo;
 - dipendenti pubblici di comprovata competenza, esperienza e professionalità, per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;
 - soggetti collocati a riposo di comprovata competenza, esperienza e professionalità salvo divieti previsti da norme speciali.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli incarichi possono essere conferiti per:

- affidamento di compiti nell'ambito di progetti di ricerca e formazione
- svolgimento di attività che rientrino nei compiti della Istituzione scolastica, ma alle quali, per particolari attività o per esigenze straordinarie ed eccezionali, non possa farsi fronte con personale in servizio

Il presente Regolamento non trova applicazione:

- in materia di appalti di servizi e di manodopera
- per incarichi altamente specializzati e basati sull'*intuitu personae*.

**Art. 3 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
(Art. 7 comma 6 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165)**

Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa a esperti di comprovata competenza in presenza dei seguenti presupposti:

- oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dalla normativa vigente e a obiettivi specifici e determinati
- l'Istituzione scolastica deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di poter far fronte con le risorse umane disponibili al suo interno alle esigenze funzionali che si intendono soddisfare, rendendosi quindi necessario e opportuno procedere al conferimento di incarichi ad esperti esterni
- la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata
- devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto, il compenso della prestazione.

Art. 4 – PROCEDURA COMPARATIVA

1. Individuazione degli esperti esterni cui conferire incarichi individuali di cui al presente Regolamento.
2. Per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto di durata almeno trimestrale, la procedura di selezione avverrà tramite apposito bando.
3. Nell'avviso di selezione è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea salvo deroga legata alla natura della prestazione
 - Godere dei diritti civili e politici
 - Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
 - Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
 - Essere in possesso del requisito di particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contesto della prestazione richiesta

Tale procedura potrà di volta in volta essere integrata con le forme di pubblicità ritenute allo scopo più opportune.

5. L'avviso deve contenere i seguenti elementi:
 - tipologia dell'incarico
 - l'oggetto che, in alcuni casi può assumere forma progettuale, e gli obiettivi
 - la durata
 - il luogo della prestazione

- il compenso previsto
 - la descrizione della professionalità richiesta al collaboratore
 - le modalità di presentazione del curriculum
6. La valutazione dei curricula dei candidati
 7. Non trattandosi di procedura di reclutamento nell'atto stesso non devono essere stilate graduatorie, né espressi giudizi di idoneità
 8. La valutazione dei curricula è effettuata sulla base della professionalità dei candidati, avuto riguardo ai profili formativi e di specializzazione, delle esperienze di lavoro e professionali maturate, con stretto riferimento ai contenuti e alle caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano oggetto dell'incarico da conferire
 9. In relazione alla peculiarità dell'incarico, l'Istituzione scolastica può definire ulteriori criteri di selezione che dovranno essere pubblicizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo
 10. L'Istituzione scolastica procede alla valutazione e dei curricula presentati attraverso la costituzione di commissioni, composte in numero dispari (almeno 3), che fanno parte della medesima Istituzione
 11. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio.

Art. 5 – INCARICHI PER ATTIVITA' DI CARATTERE STRAORDINARIO E OCCASIONALE

Qualora il corrispettivo delle prestazioni da richiedere al collaboratore esterno non superi nell'anno solare l'importo di 2000.00 euro (IVA inclusa), può essere disposto il conferimento dell'incarico prescindendo da quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento. In questo caso potranno essere conferiti, purché in possesso di adeguata professionalità e competenza.

La corrispondenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, nonché la verifica in merito alle competenze e alle attività che ci si accinge ad affidare all'esterno, verrà attuata da apposita commissione che procederà alla valutazione comparativa in forma abbreviata e semplificata dopo aver valutato i curricula presentati.

Art. 6 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. La determinazione del compenso è stabilita in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento al valore di mercato. Deve essere comunque assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione. Deve inoltre essere assicurata una proporzionale ricaduta sull'utenza, deve cioè essere garantita una percentuale di costo della collaborazione proporzionale al numero degli studenti che usufruiscono dell'attività possibilmente uguale per tutti i progetti dell'Istituzione.
2. La liquidazione del compenso avviene di norma al termine della collaborazione salva diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
3. L'Istituzione scolastica verifica la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati della prestazione fornita dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il soggetto incaricato dovrà integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti il soggetto incaricato dovrà integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, si provvederà alla liquidazione parziale del compenso o originariamente stabilito.

Art. 7 –PUBBLICITA' ED EFFICACIA

Dell'avviso di cui all'art. 4 viene data adeguata pubblicità tramite il sito dell'Istituzione scolastica.

Dell'esito della procedura comparativa viene data la medesima pubblicità sopra indicata.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Marilena Mariucci)